



**COMUNE DI FRASSILONGO  
GAMOA' VA GARAIT**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE  
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA  
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

# **DETERMINAZIONE**

**del Vicesegretario Comunale**

**Numero 47**

**di data 15/05/2025**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI PER LE ATTIVITA' DI ADESIONE AI SERVIZI DI  
ATTIVIAZIONE DELL'APP IO NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE. PNRR  
M1C1 - 1.4.3. CUP: F81F22003410006 CIG: B6DD7355CC**

Assunta da:

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

**Groff dott.ssa Alessandra**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER LE ATTIVITA' DI ADESIONE AI SERVIZI DI ATTIVIAZIONE DELL'APP IO NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE. PNRR M1C1 - 1.4.3. CUP: F81F22003410006 CIG:B6DD7355CC.**

Premesso che:

- il Consorzio dei Comuni Trentini è una Società Cooperativa degli Enti pubblici locali, il cui scopo mutualistico è l'autoproduzione di beni e servizi, strumentali agli enti Soci o allo svolgimento delle proprie funzioni, coerentemente con l'oggetto declinato nel proprio Statuto;
- il Consorzio dei Comuni Trentini opera quale Società in house degli Enti pubblici Soci, i quali costituiscono la totalità della compagine Sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Società medesima, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica;
- il Consorzio dei Comuni Trentini può erogare i propri servizi anche ad enti non soci nei limiti previsti dalla normativa vigente per le società in house;

Considerato che:

il Dipartimento per la trasformazione digitale con il quale ha approvato l'Avviso per la presentazione di proposte a valere su "PNRR - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 "Adozione appIO -";

Il Comune di Frassilongo ha inoltrato tramite la piattaforma "PA digitale 2026" domanda di partecipazione all'Avviso pubblico in parola, richiedendo il finanziamento per un importo di euro 5.103,00;

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto la domanda di finanziamento di cui al precedente paragrafo, ed il Comune di Frassilongo ha richiesto il CUP assegnato al progetto F81F22003410006 con Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Il Comune di Frassilongo è risultato assegnatario del suddetto finanziamento di euro 5.103,00 nell'ambito del PNRR, missione M1C1, misura 1.4.3; risulta ora necessario procedere a contrattualizzare il fornitore designato per l'acquisizione dei servizi finanziati;

Vista la proposta progettuale tecnico-economica del Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) in via Torre Verde, 23 – C.F. e P.IVA 01533550222, assunta al prot. comunale al n. 1646 di data 24.04.2025, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di integrazione tra i servizi digitali pubblicati nella sezione Mycomunweb – Stanza del Cittadino e l'AppIO, che consente l'invio di messaggi dalla AppIO ad uno specifico cittadino, associato al codice fiscale dell'utente che si connette alla piattaforma con SPID, verso un corrispettivo una tantum pari a Euro 1.710,50 al netto di iva;

Evidenziato che:

ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 36/2023, gli Enti soci possono affidare direttamente a società in house l'esecuzione di un contratto, nel rispetto del principio di risultato, del principio di fiducia e del principio dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo d.lgs., adottando un provvedimento motivato che, in caso di prestazioni strumentali, si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

le prestazioni affidate al Consorzio dei Comuni Trentini non sono soggette a tracciabilità dei flussi finanziari: infatti, come precisato dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31 maggio 2017, sono "escluse dall'ambito di applicazione della L. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle

stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quelle che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house)". Ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà;

il contratto non è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 Euro;

Considerato che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono tra le altre, con le seguenti modalità:

affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Considerato inoltre che l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso del previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Preso atto delle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020, le quali stabiliscono che, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21 comma 4, L.P. 23/1990), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile, la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990.

Accertato a tal proposito di non trovarsi in condizioni di contrasto con le sopraccitate disposizioni provinciali disciplinanti il principio di rotazione degli incarichi per gli affidamenti diretti di servizi/forniture e rilevato comunque che, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, è comunque possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

Dato atto che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del d.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto.

Rilevato che il comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della medesima L.P. 19.07.1990, n. 23, prevede che non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo.

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chènt Hoas Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

visto che le funzioni segretariali nel comune di Frassilongo sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott.ssa Alessandra Groff con decreto di incarico di temporanea reggenza emesso dal Presidente della Giunta Provinciale n A001/2025/8.4.8 - 2025-2;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

visto il Decreto del Presidente della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol n. 213 del 23.12.2024 di nomina dell'Ing. Milena Roccabruna, quale Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Lavori Pubblici e visto il Decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 384 del 29.01.2025 di nomina dell'ing. Milena Roccabruna, quale Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Frassilongo;

visto l'art. 126, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, sull'individuazione degli atti di competenza dirigenziale;

visto il nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2007, modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 51 del 30.10.2012, n. 30 del 25.09.2013, n. 8 del 23.02.2016 e n. 21 del 03.08.2022;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027 e il Bilancio di previsione 2025 – 2027 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2025;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dd. 25.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027;

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m., al Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) in via Torre Verde, 23 – C.F. e P.IVA 01533550222, il servizio relativo alla realizzazione degli interventi di attivazione della AppIO su un primo pacchetto di servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale in conformità ai requisiti previsti dalla Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.3. del PNRR – progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per un importo complessivo una tantum di Euro 1.710,50 al netto di iva;
2. Di impegnare l'importo complessivo di Euro 2.086,81 comprensivo di iva al 22% al capitolo 21235/1 "Intervento PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.3 Adozione App IO - CUP: F81F22003410006" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025;
3. Di prendere atto del finanziamento concesso di euro 5.103,00 a favore del Comune di Frassilongo sul progetto pubblico nell'ambito del PNRR, missione M1C1, misura 1.4.3, come da Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. Di stabilire che il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ed in particolare mediante invio della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione;
5. Di dare atto che all'incarico in argomento è stato assegnato il codice CIG: B6DD7355CC ed il codice CUP F81F22003410006;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
7. di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico <https://albofrassilongo.giscoservice.it/>;
8. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'Ufficio Segreteria.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.